

sificazione delle risorse pubbliche secondo due livelli di aggregazione, le “missioni” e i “programmi”, e privilegia una cultura allocativa per finalità.

Competenza economica

Criterio di rilevazione per il quale i fenomeni amministrativi sono attribuiti al periodo in cui le risorse umane e strumentali vengono effettivamente utilizzate, indipendentemente dal momento in cui si realizza il relativo esborso finanziario. Così, ad es., beni materiali acquistati nell'anno *n* ma utilizzati soltanto nell'anno *n*+1 sono attribuiti per competenza economica all'anno *n*+1 (nel quale avviene il consumo).

Competenza finanziaria

Criterio di rilevazione per il quale i fenomeni amministrativi (entrate e spese) sono imputati in relazione al momento in cui se ne realizzano i presupposti giuridici. Così, ad es., beni materiali acquistati nell'anno *n* ma utilizzati soltanto nell'anno *n*+1 sono attribuiti per competenza finanziaria all'anno *n* (nel quale avviene l'impegno di spesa o il pagamento).

Consuntivo economico

(v. *Rendiconto economico*)

Contabilità analitica

Un sistema di contabilità economica è “analitico” se mostra il valore delle risorse utilizzate in relazione a diversi possibili oggetti di rilevazione (centri di costo, programmi, servizi, ecc.). La contabilità analitica incrementa la capacità informativa del sistema consentendo una misurazione puntuale del costo delle risorse impiegate e la valutazione dei risultati dell'azione amministrativa.

Contabilità economica

Sistema di rilevazione contabile fondato sul principio della competenza economica. Evidenzia i “costi” di gestione di un'amministrazione attraverso la valorizzazione economica delle risorse effettivamente impiegate, anziché le “spese” da essa sostenute. In contabilità economica, i costi sono classificati e rilevati per “natura” sulla base di un apposito Piano dei conti.

Contabilità finanziaria

Sistema tradizionale di contabilità pubblica che rileva le entrate e le spese in tutte le loro fasi, dalla previsione, alla fase di diritto (accertamento o impegno), alla fase monetaria (incasso o pagamento). La contabilità finanziaria risponde alla duplice finalità, da un lato, di autorizzazione ex ante all'incasso delle entrate e all'erogazione delle spese (bilancio di previsione annuale) e, dall'altro, di verifica ex post delle attività di prelievo e di spesa poste in essere dalle diverse Amministrazioni (rendiconto generale).

Contabilità integrata

Sistema di integrazione della contabilità economico-patrimoniale analitica con la contabilità finanziaria.

Ogni accadimento di gestione viene rilevato contabilmente sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico. I costi vengono classificati secondo la natura (Piano dei conti), la responsabilità (centri di costo) e la finalità (programmi).

Controllo di gestione

Rappresenta un sistema di monitoraggio della gestione che, attraverso la individuazione degli obiettivi da perseguire, delle relative risorse assegnate e la successiva rilevazione delle modalità attuative, permette di confrontare costantemente i dati previsionali con quelli consuntivi e quindi di

indirizzare la gestione, intervenendo con opportune azioni correttive nel caso di scostamenti.

Costi di gestione

Costo dei beni di consumo utilizzati dalle Amministrazioni, dei servizi acquisiti da soggetti esterni impiegati nello svolgimento delle attività istituzionali o per il mantenimento e per il funzionamento della struttura dell'Amministrazione.

Costi dislocati

Risorse finanziarie, trasferite dalle Amministrazioni centrali dello Stato, ad altri organismi, presso cui assumeranno la configurazione di costo. Si articolano in *trasferimenti correnti, contributi agli investimenti, altri trasferimenti in conto capitale*.

Costo

Valorizzazione monetaria delle risorse impiegate nei processi produttivi / di erogazione di servizi e destinate alla realizzazione di finalità pubbliche. A differenza della spesa, che ha connotazione prettamente finanziaria, il costo sorge quando la risorsa viene impiegata, viene valorizzato in base all'effettivo consumo ed è attribuito all'esercizio amministrativo in cui si manifesta, indipendentemente dal momento in cui avviene l'esborso finanziario.

Costo del personale

Onere relativo all'impiego delle risorse umane legate all'Amministrazione con contratti a tempo indeterminato e a tempo parziale, in forma temporanea, o con contratti di tipo privatistico. Si intende compreso anche il personale che pur non appartenendo ai centri di costo dell'Amministrazione, svolge attività nell'Amministrazione stessa.

Dipartimento

Struttura organizzativa composta da direzioni generali a cui sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee ed i relativi compiti strumentali (Art. 5, D. L.vo n. 300/1999).

Direttiva ministeriale

Atto di indirizzo politico-amministrativo attraverso il quale il Ministro definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare per l'azione amministrativa e per la gestione ed assegna le risorse ai dirigenti (art. 4, e art. 14, comma 1, del D. L.vo n. 165/2001).

Direzione Generale

Struttura organizzativa composta da uffici di livello dirigenziale e diretta da un dirigente generale.

Efficacia

Relazione fra risultati, risorse impiegate ed i beni e servizi prodotti. Rappresenta la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati o di soddisfare le aspettative dei portatori di interesse (*stakeholders*).

Efficienza

Rapporto fra mezzi impiegati e beni e servizi prodotti. Rappresenta la capacità di massimizzare il risultato a parità di risorse impiegate, oppure di minimizzare le risorse impiegate a parità di risultato.

Esborso da contenzioso

Costi sostenuti dallo Stato a seguito di sentenze esecutive di cause giudiziarie che lo vedono coinvolto.

Fondi da assegnare

Risorse finanziarie per le quali non è nota, in sede di previsione, la destinazione e la struttura che le utilizzerà. In corso d'anno, in base alle esigenze gestionali, o alla approvazione di provvedimenti legislativi, le

risorse saranno assegnate alle Amministrazioni che le utilizzeranno.

Indicatore

Strumento attraverso il quale è possibile misurare i risultati e le performance in termini di efficacia, efficienza ed economicità. L'uso degli indicatori, qualitativi o quantitativi, supporta la decisione e la gestione delle risorse e rende possibile a posteriori il controllo del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Macroaggregati economici

Aggregazione, a fini espositivi, di voci del 1° e 2° livello del piano dei conti, utile per consentire una lettura sintetica dei dati economici. I Macroaggregati, classificati in base all'omogeneità delle risorse impiegate all'interno di ogni singolo Ministero, corrispondono alle voci:

- Costi del *personale*: è composto da retribuzione lorda, altri compensi al personale, trattamento di fine rapporto, oneri sociali;
- Costi di *gestione*: è composto dai costi relativi ai beni in uso alle Amministrazioni, che esauriscono la loro vita utile nel momento stesso del consumo o in un arco temporale molto limitato comprese le Armi, armamenti e mezzi per la difesa¹; l'acquisto di servizi forniti da soggetti esterni all'Amministrazione e quelli relativi al godimento di beni, materiali o immateriali, di terzi; ulteriori costi che le Amministrazioni possono sostenere nello svolgimento dei compiti ad esse assegnati;
- Costi *straordinari e speciali*: quelli che non misurano il valore di risorse umane e strumentali impiegate per lo svolgimento ordinario dell'attività istituzionale come l'esborso da contenzioso e i costi per servizi finanziari.
- *Ammortamenti*: Quota di costo derivante dalla ripartizione di un investimento

pluriennale lungo tutto il periodo di utilizzo.

Missioni

Rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa (art. 21 Legge n. 196/2009). Forniscono una rappresentazione politico-istituzionale del bilancio dello Stato e consentono una lettura immediata delle politiche pubbliche di settore in coerenza con la realtà amministrativa del Paese. Le Missioni possono essere riferite ad un singolo Ministero o avere carattere interministeriale.

Nota integrativa

Costituisce lo strumento per mezzo del quale ciascun Ministero rappresenta, nell'iter di formazione del bilancio, il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma ed i relativi indicatori di risultato. Si compone, per la spesa, di due sezioni (art. 21 Legge n. 196/2009):

la prima riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera, illustra le priorità politiche, espone le attività e indica gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa che le amministrazioni intendono conseguire;

la seconda illustra il contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo in particolare alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale.

La nota integrativa si inserisce, pertanto, all'interno di un più ampio processo di programmazione nel quale trovano definizione le priorità politiche e gli obiettivi strategici - che si riferiscono alle politiche pubbliche di settore che sono di competenza dell'Amministrazione - ed obiettivi strutturali - che sono di carattere

“continuativo” e si riferiscono all’attività ordinaria dell’Amministrazione - che si intendono conseguire in termini di livello dei servizi e degli interventi, nonché gli indicatori di efficacia e di efficienza necessari per valutare i risultati.

Oneri finanziari

Rappresentano i costi derivanti dall’utilizzo, a titolo oneroso, di somme di denaro prese a prestito da economie esterne (banche, cittadini, investitori istituzionali) per far fronte ad esigenze di finanziamento; sono costituiti, generalmente da interessi passivi ed altri oneri ad essi assimilabili.

Piano dei conti

Costituisce lo strumento di riferimento necessario per la rilevazione dei costi, classificati secondo le caratteristiche fisico-economiche delle risorse umane, strumentali e finanziarie (tab. B allegata al D.L.vo n. 279/97, come modificata dal Decreto ministeriale n. 66233 dell’8 giugno 2007).

Programmi

Nella nuova struttura del bilancio decisionale rappresentano aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti all’interno delle Missioni. Sono determinati con riferimento ad aree omogenee di attività e costituiscono, nel nuovo ordinamento contabile (art. 21 Legge n. 196/2009), l’unità di voto parlamentare.

La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all’unità organizzativa di primo livello dei Ministeri.

I programmi sono univocamente raccordati ai “gruppi” (classificazione Cofog di secondo livello), indicando, nei casi in cui detta corrispondenza non possa realizzarsi, la relativa percentuale di attribuzione ai diversi gruppi.

Rendiconto economico

Al Rendiconto generale dello Stato è allegato, ai sensi dell’art. 36, comma 5 della Legge 196/2009, il Rendiconto economico che illustra “le risultanze economiche per ciascun Ministero” ponendo a confronto, secondo le tre viste della contabilità economica (natura, destinazione e struttura) i risultati della gestione (v. *Rilevazione dei costi*) con le previsioni (v. *Budget*) e collega le risultanze economiche alle spese sostenute mediante il prospetto di riconciliazione.

Revisione del budget

Fase attraverso la quale i Centri di costo ridefiniscono, in corso d’anno, le previsioni precedentemente formulate. Si basa sul confronto tra gli obiettivi inizialmente prefissati ed i risultati effettivamente raggiunti nel periodo infrannuale considerato, nonché sulla riconsiderazione degli altri fattori (contesto normativo ed organizzativo, risorse finanziarie assegnate) che hanno portato alla definizione degli obiettivi iniziali.

Riconciliazione

È l’operazione con cui si raccordano i dati economici (costi) ai dati finanziari (spese) attraverso la rappresentazione delle poste rettificative ed integrative che esprimono le diverse modalità di contabilizzazione dei fenomeni di gestione.

Il budget economico dello Stato include il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche alle previsioni finanziarie di bilancio (art. 21 Legge n. 196/2009).

Rilevazione dei costi

Con la rilevazione dei costi o di consuntivo, effettuata al termine dell’esercizio, si attua la fase di controllo sull’esecuzione del budget e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La rilevazione dei costi, vista in un'ottica annuale, consente di valutare i risultati raggiunti ponendoli in relazione con il totale dei costi sostenuti nell'esercizio e di realizzare una più attenta ed oculata programmazione per gli esercizi a venire.

Rilevazione integrata degli anni persona

E' la rilevazione unificata delle risorse umane utilizzate delle Amministrazioni centrali dello Stato.

L'unità di misura è l'anno persona, rilevato, sul sistema di contabilità economica analitica, per contratto-qualifica, per Programma e per Centro di costo, comprensivo delle informazioni relative ai Comandati IN ed OUT. Il dato viene poi aggregato per Centro di responsabilità e integrato con le informazioni relative agli anni persona pagati e non utilizzati dal CDR ed alle unità di personale in organico al 31 dicembre dell'anno in corso, per affluire informaticamente al sistema SICO e consentire la predisposizione degli Allegati al bilancio relativi alla spesa del personale.

Risorse

Insieme dei mezzi umani, strumentali e finanziari necessari per lo svolgimento di attività connesse al raggiungimento di un fine istituzionale.

Sistema di contabilità economica delle pubbliche amministrazioni

Sistema unitario di contabilità dei costi delle Amministrazioni centrali dello Stato basato su rilevazioni analitiche per centri di costo, previsto dal Tit. III D.L.vo n. 279/1997 e successive modificazioni. Attraverso il collegamento delle risorse impiegate con i risultati conseguiti e con le connesse responsabilità dirigenziali, il sistema consente di realizzare un efficace monitoraggio della gestione e di rafforzare la capacità di programmazione economico-

finanziaria delle pubbliche amministrazioni coinvolte.

Spesa

Rappresenta l'esborso monetario sostenuto a fronte dell'acquisizione di risorse. È un concetto finanziario, che si contrappone al carattere economico della nozione di "costo". La spesa, infatti, può precedere o anche seguire il manifestarsi del costo, ovvero verificarsi senza che ad essa corrisponda alcun costo.

Spesa storica incrementale (criterio della)

L'applicazione del criterio della spesa storica incrementale nella formazione del nuovo bilancio si fondava sull'assunta indispensabilità delle risorse finanziarie autorizzate per l'anno precedente, adeguandole, del caso, all'evoluzione della situazione economica (in genere secondo il tasso di inflazione programmato). Secondo tale criterio, la formulazione delle previsioni prescindeva da ogni valutazione sui programmi di intervento e da verifiche sulle congruenze delle risorse rispetto ai risultati.

L'art. 23 della Legge n. 196/2009, confermando le disposizioni contenute nella Legge 94 del 1997, vieta previsioni basate sul mero calcolo della spesa storica incrementale. Con il suo abbandono si pongono le basi per una riconsiderazione del processo di bilancio in termini di costi-benefici e di costi-risultati.

Trasparenza del bilancio

Rappresentazione chiara e completa delle finalità e dei programmi generali che l'azione di governo si prefigge di raggiungere mediante l'impiego delle risorse previste in bilancio.

Unità previsionale di base

Costituiva ai sensi della Legge n. 468/1978, come modificata dalla Legge n. 94/1997, l'unità elementare del bilancio oggetto di approvazione parlamentare.

La nuova Legge di contabilità e finanza pubblica (n. 196/2009) ha eliminato l'espressione Unità previsionale di base ed ha individuato il "Programma" quale aggregato di riferimento del bilancio decisionale.